CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 08/02/1994 E MODIFICATO DALLA DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 12/04/2011

I N D I C E

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Classificazione del Comune
Art. 3 Gestione del servizio
Art. 4 Tariffe
Art. 5 Categorie delle località
Art. 6 Limitazioni e divieti
Art. 7 Piano generale degli impianti

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 Autorizzazioni
Art. 9 Oggetto dell'imposta
Art. 10 Soggetti passivi
Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 12 Tariffe per l'imposta sulla pubblicità
Art. 13 Dichiarazione del contribuente
Art. 14 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità
Art. 15 Rimborsi
Art. 16 Riscossione coattiva e prescrizione dell'imposta
Art. 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art. 18 Contenzioso
Art. 19 Riduzioni ed esenzioni dell'imposta

CAPO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 Servizio delle pubbliche affissioni
Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni - Soggetto attivo e passivo
Art. 22 Tariffe del diritto per le pubbliche affissioni
Art. 23 Modalità per le pubbliche affissioni
Art. 24 Pagamento del diritto
Art. 25 Riduzioni ed esenzioni del diritto

Art. 26 Contenzioso

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 27 Sanzioni tributarie per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Art. 28 Sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblicità.

CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 29 Norme transitorie
Art. 30 Rinvio
Art. 31 Norme abrogate
Art. 32 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Teramo sono soggette rispettivamente, al pagamento a favore delle stesso Comune di una imposta o di un diritto, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi ed in conformità dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, il Comune di Teramo, tenuto conto della sua popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso di n. 51.875 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica appartiene alla classe III° nella quale sono collocati i comuni da oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti.

ART. 3
GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Teramo in forma diretta.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione ad aggio, secondo le modalità di cui agli artt. 15 e seguenti del Decreto Legislativo 507/93, il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3°, lettera C, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 4
TARIFFE

Per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le tariffe previste, per i Comuni di classe III° e in misura unica degli artt. 12 e seguenti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e riduzioni di tariffa dell'imposta e del diritto a qualunque titolo previste dallo stesso Decreto Legislativo 507/93 e dell'art. 5 del presente regolamento.

L'adeguamento delle tariffe stabilite dal Decreto Legislativo 507/93, potrà avvenire sulla base dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti nell'art. 37 del richiamato Decreto 507/93.

ART. 5
CATEGORIE DELLE LOCALITA'

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Teramo, vengono suddivise in due categorie che vengono così distinte:

a) Categoria speciale: il centro storico della città delimitato dalle vie, piazze, corsi ed altre aree pubbliche anch'esse comprese integralmente nella categoria speciale, come individuato dalla delimitazione delle località riportate sulla planimetria allegato A) e relativo elenco delle vie, piazze, corsi ed altre aree pubbliche che delimitano la stessa categoria speciale, la cui superficie complessiva è inferiore al 35% di quella del centro abitato delimitato dal Comune ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) Categoria normale: appartengono a tale categoria tutte le località del Centro storico esterne alla perimentazione della categoria speciale nonché tutto il rimanente territorio comunale compreso le frazioni.

Per la pubblicità e le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di categoria commerciale, effettuate o eseguite nelle località comprese nella categoria speciale, le tariffe normali d'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50% (cinquanta per cento).

ART. 6
LIMITAZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di effettuare qualsiasi forma pubblicitaria sonora con apparecchi amplificatori fissi o ambulanti nelle zone del territorio comunale:

a) Zona A1 e zona A2 del Piano Regolatore Generale;
b) In tutte le vie circostanti gli alberghi, le scuole, gli ospedali, per un raggio di metri 200.

Nelle altre zone del territorio comunale non specificate ai punti a) e b) è consentita la pubblicità sonora secondo le norme di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 nonché secondo le disposizioni correttive e integrative dello stesso codice della strada approvato con Decreto Legislativo 10 Settembre 1993, n. 360, a condizione che gli apparecchi siano tenuti a bassissimo volume di suono, tale da non turbare minimamente la quiete pubblica e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00.

Sono vietate la distribuzione a mano ed il lancio da veicoli di volantini pubblicitari, manifesti o di altro materiale pubblicitario in tutto il territorio del Comune di Teramo ad eccezione del recapito a domicilio mediante l'introduzione degli stessi nelle cassette postali, sempre se permesso dai conducenti gli stabili.

In caso di violazione al divieto di cui sopra oltre all'applicazione dell'imposta per la pubblicità abusiva eseguita, si applicano le sanzioni previste dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, senza

pregiudizio di altre eventuali sanzioni di natura diversa da quella fiscale previste da norme regolamentari del Comune o da disposizioni legislative.

I divieti e limitazioni di cui sopra non hanno applicazione per la pubblicità fonica, consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche politiche, per tutto il tempo della campagna elettorale così come disposto dalle nuove norme del Codice della Strada, ed ancora per la distribuzione a mano di manifestini o altro materiale pubblicitario per la propaganda elettorale e per gli annunci in occasione di manifestazioni di categorie da parte di Associazioni politiche e sindacali, ed in quelle manifestazioni promosse da Enti che non abbiano scopo di lucro.

ART. 7
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti pubblicitari pubblici e privati, la determinazione della tipologia degli i pianti stessi e della loro quantità, la modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti con la ripartizione della superficie degli impianti pubblicitari tra quelli da destinare alle affissioni commerciali e quelli da destinare alle affissioni comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati formano oggetto di successivo provvedimento per il quale si fa riserva di adozione entro il 30 Giugno 1994, salvo per quanto già determinato con il successivo art. 20 che rimane suscettibile di adeguamento in sede di approvazione del piano generale degli impianti[1].

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 8
AUTORIZZAZIONI

Per quelle forme pubblicitarie per le quali è richiesto il rispetto delle norme contenute nei regolamenti di Polizia Urbana ed Edilizio nonché delle norme che disciplinano la materia del traffico stradale, occorre richiedere la preventiva autorizzazione.

Il Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici Tecnici e Urbanistici di Polizia Urbana e dell'Ufficio Traffico, ognuno per le proprie competenze, rilascia apposita autorizzazione salvo diritti di terzi.

ART. 9
OGGETTO DELL'IMPOSTA

Sotto la denominazione di pubblicità soggetta all'imposta prevista dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 ed al presente regolamento si comprende la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Sono rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi diffusi nell'esercizio nell' esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare immagine del soggetto pubblicizzato.

Deve considerarsi soggiacente all'imposizione tributaria non solo la pubblicità intesa come attività commerciale per reclamizzare prodotti e servizi, ma qualsiasi altro mezzo pubblicitario visivo o

[1] Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 20/12/2000, modificata dalla deliberazione di C.C. n. 85 del 2008, è stato approvato il "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" che disciplina quanto sopra riportato.

acustico genericamente idoneo a rendere pubblica o migliore l'immagine del soggetto pubblicizzato, anche attraverso messaggi senza rilevanza economica .

Le forme di comunicazione visive o acustiche attraverso quali si veicola la diffusione dei messaggi pubblicitari da ricomprendere nel campo di applicazione dell'imposta, sono quelle specificate ed elencate nell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 507/93 sotto il titolo "Pubblicità ordinaria" e dai successivi articoli 13 "Pubblicità effettuata con veicoli", 14 "Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni" e 15 "Pubblicità varia".

ART. 10
SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, tenuto in via principale al pagamento, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

Colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta.

ART.11
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie delle minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali o aventi dimensioni volumetriche l'imposta si calcola: per i primi in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, per i secondi in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui il mezzo pubblicitario può essere circoscritto.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili allo stesso soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti della determinazione della superficie imponibile come unico mezzo pubblicitario.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per i mezzi pubblicitari aventi superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste dal Decreto Legislativo n.507/93, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili.

La pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n.507/93, e la pubblicità effettuata con veicoli di cui al successivo art. 13 dello stesso Decreto, qualora vengano effettuate in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100% come previsto dall'art. 7 comma 7° del sopra richiamato Decreto Legislativo.

ART.12
TARIFFE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Per l'imposta sulla pubblicità si applicano le tariffe nella misura stabilita per i Comuni di classe III° negli artt. 12,13 commi 1° e 2°, 14 e 15, e quella in misura unica dell'art. 13 comma 3° Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla pubblicità ordinaria , alla pubblicità effettuata con veicoli, alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni e alla pubblicità varia, con le maggiorazioni e riduzioni di tariffa previste nei singoli casi dagli stessi articoli. Si applicano altresì per la pubblicità ordinaria e per la pubblicità effettuata con veicoli di cui agli artt. 12 e13 dello stesso Decreto,

qualora le stesse vengano effettuate in forma luminosa o illuminata, la maggiorazione della tariffa d'imposta nella misura del 100% fissata dall'art.7 comma 7° del richiamato Decreto 507/93, nonché, per le varie fattispecie pubblicitarie effettuate od eseguite nell'ambito della categoria speciale, la maggiorazione della tariffa normale stabilita nell'art. 5 del presente regolamento.

ART.13
DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Prima di iniziare la pubblicità è fatto obbligo al soggetto passivo dell'imposta di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 507/93 di presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello di dichiarazione a tale scopo predisposto dal Comune, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

a) cognome, nome e data di nascita, comune di nascita, provincia, indirizzo completo e codice fiscale; se diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale e natura giuridica, generalità e domicilio fiscale con indizio completo del rappresentante legale e natura della carica, codice fiscale e partita IVA se posseduta;

b) carattere della pubblicità e relativa durata;

c) ubicazione dei mezzi pubblicitari.

Tale dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione che comportano la modificazione della superficie pubblicitaria esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

A seguito di tale dichiarazione di variazione, si procederà con nuova imposizione con conguaglio fra il nuovo importo dovuto e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi qualora non siano cambiate le condizioni o elementi di tassabilità cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.

Ove non venga presentata denuncia di cessazione della pubblicità entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, ovvero di ciascun anno successivo a quello iniziale, la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro lo stesso termine del 31 Gennaio dell'anno di riferimento, salvo la rateizzazione consentita dal comma 4 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 507/93.

Per la pubblicità di durata non superiore a 3 mesi o comunque inferiore all'anno, deve essere presentata nuova dichiarazione nell'ipotesi che si intenda prorogare la durata della pubblicità stessa per un altro intervallo di tempo, diversamente, allo scadere del periodo di pubblicità dichiarato per il quale si è corrisposta l'imposta, la pubblicità si intende cessata.

In caso di omessa presentazione della pubblicità ordinaria , della pubblicità effettuata con veicoli e della pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 507/93, la stessa si presume effettuata con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, salvo che il contribuente, nell'uno o nell'altro caso, riesca a fornire prova contraria mediante l'esibizione di atti, documenti ed elementi certi sulla base dei quali è possibile stabilire l'effettiva data di inizio della pubblicità.

ART.14
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 507/93, per la pubblicità effettuata con veicoli di cui al successivo art. 13 e per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui all'art.1 commi 1 e 3 dello stesso decreto, l'imposta è dovuta per anni solari di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per tutte le altre fattispecie pubblicitarie diverse da quelle sopraindicate, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni Decreto Legislativo 507/93.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato in ogni caso mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo[2].

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per i versamenti rateali o per i versamenti conseguenti a rettifiche o accertamenti di ufficio l'attestazione di pagamento deve essere presentata all'ufficio entro cinque giorni dalla data dell'eseguito versamento.

Per i versamenti relativi al pagamento annuale dell'imposta da effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, non è fatto obbligo ai contribuenti di consegnare l'attestazione di pagamento.

Il riscontro del versamento o mancato versamento dell'imposta annuale avverrà d'ufficio sulla baserei certificati di accreditamento trasmessi con l'estratto conto del giorno, dall'ufficio conti correnti dell'Amministrazione postale.

Qualora l'imposta relativa alla pubblicità annuale sia d'importo superiore a lire tre milioni è consentito il versamento in quattro rate trimestrali anticipate.

Per tutte le altre forme pubblicitarie relative a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione, da comprovarsi mediante l'allegazione alla dichiarazione stessa della parte "attestazione" del bollettino di conto corrente postale.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi o autorizzazioni, oppure concessioni previsti per l'effettuazione delle varie forme pubblicitarie, nonché di attenersi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti.

La corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, nonché il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune.

ART. 15
RIMBORSI

Il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza da presentare entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stata accertato il diritto al rimborso.

Entro 90 giorni dall'istanza di rimborso, il Comune, riconosciuta la legittimità della richiesta, provvede all'esecuzione dello stesso.

ART. 16
RISCOSSIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di rettifica ed accertamento d'ufficio e non pagata nei tempi prescritti dal Decreto Legislativo 507/93 e dal presente regolamento è recuperata mediante riscossione coattiva effettuata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o è stato notificato l'avviso di rettifica o accertamento d'ufficio a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o è stato notificato l'avviso di rettifica o accertamento d'ufficio[3].

---

[2] Come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 20 del 12/04/2011 e come previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

[3] Come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 20 del 12/04/2011 e come previsto dall'art. 1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

In caso di sospensione della riscossione disposta dagli organi competenti, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Subordinatamente al privilegio per i crediti dello Stato, per i crediti del Comune si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

ART. 17
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario[4].

ART. 18
CONTENZIOSO

Fino alla data di insediamento delle Commissioni provinciali e regionali cui al decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546, differita al 1° Ottobre 1994 con l'art. 69 comma 1 del D.L. 30Agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni dalla legge 29/10/93 n. 427, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 638.

Dopo tale data, o comunque dalla data di insediamento delle commissioni Tributarie provinciali e regionali sopra richiamate, si applicano le disposizioni del richiamato Decreto Legislativo 546/92.

ART. 19
RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA

RIDUZIONI:
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI:
Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di sevizi quando si verifica all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti

[4] Come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 20 del 12/04/2011 e come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 507/93, modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'intero delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato o dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,, fondazione, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Per la riduzione dell'imposta di cui alla lettera a) e per l'esonero dell'imposta di cui alla lettera h) deve essere esibito lo Statuto o ogni altra documentazione atta a comprovare la natura e i fini istituzionali del soggetto beneficiario.

Per la riduzione dell'imposta di cui alla lettera b) deve farsi riferimento all'atto di conferimento del patrocinio o della partecipazione alla manifestazione da parte dell'Ente pubblico territoriale da comprovarsi dal soggetto beneficiario.

CAPO III
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale ed è svolto direttamente salvo le affissioni dirette consentite a soggetti privati da effettuarsi nell'ambito della superficie degli impianti ad essi attribuiti secondo il piano generale degli impianti di cui al precedente art. 7

Il servizio è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cure del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di manifesti contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura come appresso stabilita.

La superficie da adibire alle pubbliche affissioni nel rispetto del 3° comma dell'art.18 del Decreto Legislativo 507/93 è stabilita in metri quadri 1.000 su spazi attrezzati con impianti e mq. 633 su spazi a muro, la cui maggiore superficie da attrezzare con impianti da stabilirsi nel piano generale degli impianti pubblicitari per il quale si è fatta riserva di adozione nell'art. 7 del presente regolamento.

La ripartizione della superficie degli impianti pubblicitari da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica è pari al 44% della superficie totale; quella da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 56% della superficie totale, salvo adeguamento da apportare nel piano generale degli impianti come sopra richiamato, nonché in relazione alle future esigenze legate allo sviluppo socio-economico del territorio.

ART. 21
DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in favore del Comune un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, da pagarsi in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 22
TARIFFE DEL DIRITTO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per le pubbliche affissioni si applica il diritto nella misura e per i periodi previsti per i Comuni di classe III nell'art. 19 del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507, con le maggiorazioni del diritto previste nei singoli casi dallo stesso articolo 19 commi 3, 4 e5.

Si applica altresì per le affissioni di carattere commerciale eseguita nell'ambito della categoria speciale, la maggiorazione del diritto stabilita nell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 23
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione da redigersi a cura del committente.

La commissione è annotata in apposito registro cronologico.

Oltre ai manifesti destinati alle affissioni, il richiedente dovrà consegnare all'ufficio una copia del manifesto stesso in formato normale, o un fac-simile o disegno di esso formato ridotto, che sarà conservata agli atti e non potrà per nessun motivo essere riconsegnato o affisso, salvo ordine dell'Autorità giudiziaria.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di affissione richiesta, l'ufficio è tenuto a darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata per iscritto al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Sia nel caso di mancata affissone per causa di forza maggiore, sia nel caso di mancanza di spazi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a sua carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate nel termine di novanta giorni dalla data di versamento.

Nel caso che la commissione venga annullata prima dell'esecuzione, il committente, in ogni caso, ha l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto; il Comune provvederà al rimborso del residuo diritto versato nel termine di novanta giorni dalla data di annullamento della commissione.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri manifesti da sostituire deve darne tempestiva comunicazione al committente, mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni da effettuarsi nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto prevista dal 9° comma dell'art. 22 del Decreto Legislativo 507/93, nella misura del 10%, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.

Nei locali destinati ad uffici delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, nonché il registro cronologico delle commissioni ricevute

ART. 24
PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni sia per i manifesti non aventi carattere commerciale sia per quelli aventi carattere commerciale, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 16 e 17 del presente regolamento.

ART. 25
RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO

RIDUZIONI:
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e per gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione come sotto elencati;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da ovunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI:
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia dei tributi;
d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatorio per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.

Per la riduzione del diritto previsto alle lettera b) e c) si osservano le disposizioni stabilite nell'art. 19 del presente regolamento in ordine alla documentazione da esibire.

ART. 26
CONTENZIOSO

Per il contenzioso agli effetti del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella sopra stabilita per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, una sopratassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre i trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuate, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto dille pubbliche affissioni e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 28
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità sono soggette all'applicazione di sanzioni Amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I° della Legge 24/11/81 n. 689, salvo quanto appresso previsto.

Per le violazioni per le norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dagli artt. 16 e 17 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sopratasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale di cui all'art. 7 del presente regolamento.

A tale scopo i proventi in argomento affluiranno in un apposito capitolo del Bilancio comunale a specifica destinazione.

CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 29
NORME TRANSITORIE

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994, in deroga alle disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento e in conformità dell'art. 36 comma 2° del Decreto Legislativo 507/93, è differito al 31 marzo 1994.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994, senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta entro il 31 marzo 1994.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 539/72 vanno notificati nel termine di scadenza ivi previsto, secondo le disposizioni dello stesso D.P.R..

ART. 30
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni contenute del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507.

ART. 31
NORME ABROGATE

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento con esso incompatibili.

ART. 32
ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento e relative tariffe entrano in vigore dal 1 Gennaio 2011[5].

[5] Come modificato dalla delibera C.C. n. 20 del 12/04/2011.